



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.

LEGGE 18 MARZO 2008 N.47

APPLICAZIONE ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2005 N.157 “LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE” – PROVVEDIMENTO STRALCIO

Art.1

(Modifica della misura delle prestazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157 è aggiunto il seguente punto:

“d) in caso di difformità tra l'anzianità contributiva complessiva e la somma delle anzianità contributive derivanti dall'applicazione dei suindicati punti a) e b), il mese di contribuzione mancante viene computato alle contribuzioni di cui al superiore punto a).”.

Art.2

(Lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 11 della Legge 20 novembre 1987 n.138 il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche si applicano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per le regole ad essi applicabili.”.

2. Alla Legge 8 novembre 2005 n.157 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

(Misura delle prestazioni in presenza di lavoro a tempo parziale)

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 138/1987, per il lavoratore che abbia svolto periodi di lavoro a tempo parziale e nel caso in cui tali periodi rientrino negli anni presi a base per il calcolo l'importo della pensione, se più favorevole, viene determinato sulla base delle seguenti disposizioni:

- calcolo di un primo pro-rata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3 di cui sopra da effettuarsi sui periodi di lavoro a tempo pieno;
- calcolo di un secondo pro-rata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3 di cui sopra da effettuarsi sui periodi di lavoro a tempo parziale.

La somma dei due pro rata costituisce l'importo complessivo della pensione maturata che comunque non può superare l'ultima retribuzione percepita dal soggetto durante il rapporto di lavoro a tempo pieno rivalutata sulla base dell'indice annuo del costo della vita.

Per coloro che hanno svolto periodi di lavoro part-time prima dell'entrata in vigore della presente legge e siano già stati collocati in pensione è concessa la possibilità, dietro apposita domanda, di accedere al ricalcolo della pensione sulla base delle norme presenti.”.

Art. 3

(Mobilità e inabilità al lavoro)

Alla Legge 8 novembre 2005 n.157 è aggiunto il seguente articolo 3 ter:

“Articolo 3 ter

(Misura delle prestazioni in presenza di mobilità e inabilità al lavoro)

1. Al momento della determinazione dell'importo di pensione da erogare, nel caso in cui il lavoratore abbia, nei dieci anni precedenti, subito una procedura di licenziamento collettivo secondo le disposizioni del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n. 23 o gli sia stata riconosciuta una inabilità al lavoro certificata dalle Commissioni mediche dell'ISS pari ad almeno il 50%, e che a seguito di ciò vi sia stato un cambio di lavoro, allo stesso, ai fini dell'applicazione dell' articolo 3 di cui sopra (ex penultimo comma dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15), viene riconosciuta, se più favorevole, l'applicazione della retribuzione percepita prima del cambio di attività.
2. La retribuzione di cui sopra viene calcolata adeguandola in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita e al netto delle contribuzioni previdenziali ed assicurative.
3. Qualora il cambio di attività sia intervenuto prima del periodo indicato al superiore punto 1 e a seguito del verificarsi delle medesime condizioni, al lavoratore è comunque garantito l'importo della pensione maturata in base alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 di cui sopra.”.

Art.4

(Contributi figurativi)

Alla Legge 8 novembre 2005 n.157 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

“Articolo 4 bis

(Contributi figurativi)

1. Per ogni periodo di aspettativa, usufruito a norma delle Leggi 25 maggio 1981 n.40, 13 marzo 1984 n. 30, 16 dicembre 1994 n.111, 29 ottobre 2003 n.137, 30 luglio 2007 n.92, viene riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di 15 mesi, dei contributi figurativi. L'accreditamento decorre dall'inizio dell'aspettativa ed è valido sia per il diritto che per la misura della pensione.
2. I periodi di astensione dal lavoro, previsti dal primo comma dell'articolo 5 della Legge 29 ottobre 2003 n.137, sostituito dalla Legge 30 luglio 2007 n.92, sono riconosciuti. ai fini pensionistici, attraverso l'accreditamento dei contributi figurativi e validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
3. La retribuzione dei contributi figurativi di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora tali periodi siano compresi negli anni presi a base per il calcolo della pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 di cui sopra, viene determinata sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.
4. L'ISS provvederà, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le posizioni assicurative dei lavoratori che abbiano usufruito di periodi di aspettativa

post-partum antecedenti alla presente normativa. A coloro che abbiano riscattato i periodi di aspettativa post-partum secondo le norme previste dalla Legge del 29 ottobre 2003 n. 137, l'ISS provvederà, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare le somme versate.

5. In riferimento ai precedenti punti, a partire dall'anno 2008, nel Fondo Gestione Pensioni Lavoratori Subordinati viene annualmente trasferita la somma di € 800.000,00 con onere a carico della Gestione Indennità Economica per Inabilità Temporanea dei Lavoratori Subordinati.

6. L'importo di cui al precedente comma è soggetto ad adeguamento biennale tramite decreto delegato previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali e di Categoria.

7. A copertura dei costi derivanti dall'accreditamento dei contributi figurativi riferiti agli anni precedenti al 2008 viene trasferita al Fondo Gestione Pensioni Lavoratori Subordinati la somma di € 7.000.000,00 a carico della Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee Lavoratori Subordinati.”.

Art.5

(Versamenti volontari in presenza di lavoro a tempo parziale)

Alla Legge 8 novembre 2005 n. 157 è aggiunto il seguente articolo 4 ter:

“Articolo 4 ter

(Versamenti volontari in presenza di lavoro a tempo parziale)

1. Per i lavoratori part-time è riconosciuta la possibilità di effettuare versamenti volontari per coprire il vuoto contributivo.

2. La richiesta deve essere effettuata dal dipendente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; l'ufficio, verificato il rapporto di lavoro a part-time, provvede a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al dipendente l'importo da versare; il non versamento dell'importo dovuto entro il termine previsto determina la chiusura della posizione aperta per i versamenti volontari; il dipendente che volesse accedere ancora a questo istituto dovrà ripetere la domanda.

3. È data facoltà a tutti i lavoratori di accedere a questo istituto.

4. L'ufficio applicherà l'aliquota contributiva complessiva prevista per il fondo pensioni dell'anno di riferimento.

5. L'aliquota viene applicata sulla retribuzione e sugli importi dei contributi figurativi percepiti nel periodo in proporzione all'intero orario contrattuale non svolto.

6. Il versamento si ritiene valido sia per il calcolo dell'importo della pensione, sia per il calcolo dell'anzianità contributiva.

7. I contributi versati possono essere dedotti fiscalmente.

8. La registrazione dei periodi di versamenti volontari avviene nella posizione assicurativa con apposito codice identificativo (giornate e imponibile).

9. Per coloro i quali abbiano svolto periodi di lavoro part-time prima dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa la possibilità, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di effettuare i versamenti volontari sulla base delle disposizioni dianzi indicate.

10. Per coloro che hanno svolto periodi di lavoro part-time e sono già stati collocati in pensione, è concessa la possibilità, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e dietro apposita domanda, di effettuare i versamenti volontari e di accedere al ricalcolo della pensione sulla base dell'articolo 3 bis.

11. Per i casi di cui ai punti 9 e 10 l'aliquota da applicare su retribuzione e indennità rivalutate sulla base dell'indice annuo del costo della vita è quella prevista per il fondo pensione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

12. I periodi pregressi sono da considerarsi a partire dall'entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

13. Il pagamento del riscatto dei periodi di cui ai punti 9 e 10 può essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso legale in vigore. Nel caso di presentazione della domanda di pensione durante il pagamento delle rate, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. Se si è già pensionati, il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.”.

Art. 6
(Riscatti)

Alla Legge 8 novembre 2005 n. 157 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis
(Riscatti: tipologia e modalità)

1. È introdotto nell'ordinamento l'istituto delle contribuzioni da riscatto le quali coprono i periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali esiste un “vuoto” assicurativo.
2. I lavoratori interessati sono tutti gli assicurati con posizione certificata dall'ISS. Per l'accesso a questo istituto gli assicurati dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'ISS.
3. I contributi da riscatto ai fini pensionistici, a richiesta dell'assicurato, possono valere per la maturazione del diritto e della misura della pensione, oppure solo per il diritto.
4. I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:
 - corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
 - lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati;
 - periodi di assenza facoltativa della durata massima di tre anni sull'intera vita lavorativa, per gravidanza, puerperio entro il terzo anno di vita del bambino, e assistenza ai parenti o affini entro il terzo grado disabili o non autosufficienti;
5. L'importo del contributo da riscatto viene calcolato a seconda della scelta effettuata in base al superiore punto 3 e sulla base dei coefficienti previsti da specifiche tabelle attuariali che saranno approvate tramite decreto delegato da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle attuariali di cui sopra potranno essere aggiornate, su richiesta del Comitato Esecutivo dell'ISS, tramite apposito decreto delegato.

Nel caso in cui il contributo da riscatto valga per la maturazione del diritto e della misura della pensione, il coefficiente viene applicato sull'incremento dell'ammontare della rendita derivante dal riconoscimento del periodo riscattato.
6. Il riscatto può essere richiesto anche dai famigliari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
7. L'ISS comunica l'importo del riscatto e le modalità di pagamento. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione oppure rateizzato per un massimo di 10 anni (40 rate) senza l'applicazione degli interessi legali.
8. I contributi da riscatto vengono accreditati nella categoria di appartenenza dell'assicurato al momento della richiesta.
9. I contributi versati sono deducibili fiscalmente.
10. Nel caso di presentazione della domanda di pensione durante il pagamento delle rate, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. Se si è già pensionati, il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.
11. Il mancato versamento, nei termini assegnati dall'ISS, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza.
12. Il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto.

13. In caso di interruzione del pagamento delle rate, l'ISS provvederà ad accreditare i periodi coperti dal versamento parziale effettuato.
14. Nel caso in cui la domanda di riscatto venga respinta, l'interessato può presentare ricorso all'ISS in carta libera entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di reiezione, indirizzandolo al Consiglio per la Previdenza.”.

Art.7
(Riscatti)

Alla Legge 8 novembre 2005 n.157 è aggiunto il seguente articolo 5 ter:

“Articolo 5 ter
(Riscatti dei corsi di laurea)

1. Gli assicurati possono riscattare, versando la relativa somma, il periodo del corso legale dei diplomi universitari di durata almeno biennale rilasciati dall'Università di San Marino.
2. Sono equiparati:
 - la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale a San Marino;
 - le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.Sono altresì riscattabili, sempreché non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti:
 - a) i diplomi di specializzazione di durata non inferiore ad un anno;
 - b) i dottorati di ricerca, successivi alla laurea, di durata non inferiore ai due anni.
3. Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
4. Il riscatto può essere richiesto a condizione di aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati.
5. I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in regimi previdenziali esteri.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
7. La domanda va presentata all'ISS direttamente dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando:
 - il certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma universitario e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi;
 - la dichiarazione, nel caso di lavoratore subordinato, rilasciata dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda oppure, nel caso di lavoratore autonomo, copia della dichiarazione dei redditi IGR;
 - autocertificazione di non avvenuta richiesta presso altri sistemi pensionistici.”.

Art.8
(Gradualità Corpi di Polizia)

L'articolo 2, comma primo, lettera c), della Legge 8 novembre 2005 n.157 è sostituito dal seguente:

“c) l'articolo 2 della Legge 17 giugno 1974 n. 41, il primo e secondo comma dell'articolo 20 della Legge 12 novembre 1987 n. 131, il primo e il secondo comma dell'articolo 24 della Legge 13 novembre 1987 n. 132, sono sostituiti dal seguente:

Il collocamento a riposo avviene ordinariamente al compimento del 65° anno di età. L'innalzamento graduale del requisito anagrafico dianzi indicato avviene sulla base del seguente meccanismo, salva possibilità di permanere in servizio:

- fino al 31 dicembre 2007 con un'età anagrafica di anni 53;

- dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008 con un'età anagrafica di anni 53 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009 con una età anagrafica di anni 54.
- dal 1° luglio 2009 al 31 marzo 2010 con una età anagrafica di anni 54 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2010 con una età anagrafica di anni 55.
- dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011 con una età anagrafica di anni 55 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 con una età anagrafica di anni 56.
- dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2013 con una età anagrafica di anni 56 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2013 con una età anagrafica di anni 57.
- dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2014 con una età anagrafica di anni 57 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015 con una età anagrafica di anni 58.
- dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016 con una età anagrafica di anni 58 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 con una età anagrafica di anni 59.
- dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 con una età anagrafica di anni 59 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2017 al 30 giugno 2018 con una età anagrafica di anni 60.
- dal 1° luglio 2018 al 31 marzo 2019 con una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 con una età anagrafica di anni 61.
- dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 con una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con una età anagrafica di anni 62.
- dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022 con una età anagrafica di anni 62 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 con una età anagrafica di anni 63.
- dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 con una età anagrafica di anni 63 e 6 mesi.
- dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024 con una età anagrafica di anni 64.
- dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025 con una età anagrafica di anni 64 e 6 mesi.
- dal 1° aprile 2025 con una età anagrafica di anni 65.”.

Art.9 (Disincentivi)

L'articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2005 n.157 è sostituito dal seguente:

“1. Con decorrenza 1° gennaio 2008, qualora il soggetto assicurato, fermo restando il requisito anagrafico dei 60 anni di età, con un requisito contributivo pari o superiore a 35 anni, ma inferiore a 40 anni, decida di accedere al trattamento pensionistico, la misura di quest'ultimo verrà ridotta gradualmente nei seguenti termini.

- | | |
|--|-----|
| - se manca un anno di contribuzione | 2% |
| - se mancano due anni di contribuzione | 4% |
| - se mancano tre anni di contribuzione | 6% |
| - se mancano quattro anni di contribuzione | 10% |
| - se mancano cinque anni di contribuzione | 15% |

Il disincentivo è riproporzionato per frazioni di anno.

Ai fini della determinazione della misura del disincentivo da applicare al trattamento pensionistico, se più favorevole, viene utilizzato il numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La disciplina contemplata nel presente articolo non si applica ai lavoratori di cui all'articolo 1, lettera a) e d) della Legge 11 febbraio 1983 n.15.”.

Art.10 (Pensione privilegiata)

L'articolo 18 della Legge n.15/1983 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18
(Pensione privilegiata)

1. La pensione per infortunio sul lavoro compete quando:
 - a) l'infortunio sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti. Tale disposto non si applica nei casi di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in ogni caso esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida;
 - b) sia derivata da esso la morte dell'infortunato o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
2. Agli effetti della presente legge deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
3. Nel caso di inabilità permanente parziale la pensione privilegiata è dovuta solo quando l'attitudine al lavoro risulti diminuita in misura non inferiore al quindici per cento.”.

Art.11

(Semplificazione delle procedure di aggiornamento degli indici pensionistici)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 sono così sostituiti:

“La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Programmazione Economica ed è resa esecutiva con ordinanza adottata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale su proposta del Consiglio per la Previdenza.

Per la retribuzione contrattuale media territoriale s'intende quella di un lavoratore dell'industria, stabilita con ordinanza adottata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale a seguito di contrattazione con le parti sociali interessate.”.
2. Il secondo comma dell'articolo 55 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così sostituito:

“La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Programmazione Economica ed è resa esecutiva con ordinanza adottata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale su proposta del Consiglio per la Previdenza.”.
3. L'articolo 1 della Legge 25 febbraio 1998 n.38 è così sostituito:

“A decorrere dal 1° gennaio 1998 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni ordinarie sono rivalutati in base all'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati reso noto e calcolato dall'Ufficio Programmazione Economica e sono resi esecutivi con ordinanza adottata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale su proposta del Consiglio per la Previdenza.”.
4. Il secondo comma dell'articolo 8 della Legge 29 giugno 2005 n.97 è così sostituito:

“A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo mensile dell'Assegno di Accompagnamento verrà modificato, sulla base dell'eventuale aumento in valore assoluto delle pensioni minime, mediante ordinanza adottata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale su proposta del Consiglio per la Previdenza.”.

Art.12
(Incompatibilità)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente disciplina.

Art.13
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.”.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta